

**C I T T A' D I M O L F E T T A**

**PROVINCIA DI BARI**

**SETTORE SOCIALITA'**

Iscritta al n. 259 Registro Determinazioni in data 16.11.2005

OGGETTO: Bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto della prima casa a famiglie di nuova costituzione e a famiglie numerose. Chiarimenti

**COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

## IL DIRIGENTE

Sottoscritto Rag. Gaetano Caputi, Dirigente Settore Socialità, in virtù del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D. L.gs 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che:

- Sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n.16 del 28.01.2005 veniva pubblicato il bando ed il relativo schema di domanda per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto della 1° casa a famiglie di nuova costituzione e a famiglie numerose di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n.2100 del 29.12.2004 contenente l'approvazione del programma degli interventi in favore della famiglia;
- Con determinazione dirigenziale n.149 del 12.07.2005 e n.184 del 05.08.2005, il cui contenuto si intende integralmente riportato e riscritto, si procedeva all'approvazione del suddetto bando e relativo schema di domanda nonché alla individuazione dei criteri prioritari e delle classi di reddito intermedie al limite massimo di € 34.00,00 stabilito per l'accesso al contributo stesso;
- Successivamente alla divulgazione del richiamato bando provenivano presso il Settore richieste di chiarimenti in merito ad alcuni requisiti indicati nel bando;
- Al fine di fornire una risposta omogenea all'utenza interessata, con nota del 4.10.2005 prot. n.653/S veniva convocata la 5° Commissione Consiliare Permanente "Politiche Sociali, Solidarietà – Volontariato e Politiche Sociali, nonché con nota n.0048069 del 04.10.2005, le organizzazioni sindacali SUNIA, UNIACEP, SICET-CISL, UNIA che si riunivano il giorno 11 ottobre u.s.
- Al termine del suddetto incontro i membri della Commissione Consiliare Permanente, ed i rappresentanti delle OO.SS. convenivano quanto segue:
  1. tutti i requisiti richiesti nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda (28.11.2005);
  2. la residenza richiesta nel Comune di Molfetta per almeno tre anni di uno dei coniugi si deve intendere senza soluzione di continuità;
  3. per quanto riguarda il concetto di immobile ad uso abitativo incaricare l'ufficio di procedere ad un maggiore approfondimento;

4. per i giovani che nell'anno precedente non abbiano ancora contratto matrimonio, si deve far riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi di ciascuno dei due giovani;
  5. per quanto riguarda l'edilizia convenzionata ed i soci di cooperativa è necessario produrre l'atto di assegnazione provvisoria al momento della presentazione della domanda e l'atto di assegnazione definitiva entro 6 (sei) mesi dalla erogazione del contributo.
- L'ufficio procedeva, pertanto, ad un ulteriore approfondimento del significato di immobile ad uso abitativo sia attraverso contatti diretti con la dirigente dell'Assessorato alla Solidarietà Settore Sistema Integrato Servizi Sociali – Ufficio politiche per le persone e le Famiglie - della Regione Puglia, dott.ssa Cafagna, sia prendendo atto di quanto stabilito all'art.8 della l. r. n. 5/2004 (Legge quadro sulla famiglia) il quale prevede che il sostegno economico per l'acquisto della prima casa debba essere valorizzato nel sistema complessivo degli interventi a sostegno delle famiglie, sia come incentivo alla formazione di nuove famiglie, che come intervento di sostegno per le famiglie numerose esistenti, **che non abbiano una abitazione di proprietà;**
  - in seguito a tale approfondimento l'Ufficio, pertanto, riteneva che “non possono concorrere per l'assegnazione del contributo coloro i quali siano proprietari di immobili destinati: “ad uso abitativo”nonché “di quote di immobili”, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni di una ulteriore puntualizzazione dei criteri di ammissibilità, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 2100 del 29.12.2004;

Tutto ciò premesso

Ritenuto di prendere atto di quanto stabilito nel verbale della Commissione Consiliare Permanete e delle OO.SS. di categoria dell'11.10.2005.

Ritenuto, altresì di prendere atto di quanto stabilito dall'Ufficio medesimo in relazione al concetto di immobile ad uso abitativo.

Ritenuto altresì, specificare i punti n.1) e 2) del bando nel seguente modo:

- a) nuova famiglia costituita dal 1° gennaio 2003, sulla base del vincolo del matrimonio, al 28.11.2005 (data di scadenza domanda).
- b) Famiglie numerose il cui numero di componenti sia pari o superiore a 5 (cinque) al 28.11.2005 (data di scadenza della domanda).

Ritenuto specificare il punto 2 lett. b) nel seguente modo: non possono concorrere per l'assegnazione del contributo coloro i quali sono proprietari di immobili ad uso abitativo nonché di quote di immobili.

Ritenuto specificare il secondo capoverso degli allegati nel seguente modo: "omissis..... atto di assegnazione provvisoria di alloggio se trattasi di socio di cooperativa e obbligo di presentare atto di assegnazione definitiva entro sei mesi dalla erogazione.

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali pubblicato sul BURP del 26.08.2004 n.103.

Vista la Legge Regionale n.17 del 28.08.2003.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.2100 del 29.12.2004.

Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. n.267/2000, il presente documento non ha rilevanza contabile.

#### DETERMINA

1. Prendere atto di quanto stabilito nel verbale della Commissione Consiliare Permanente in data 10.11.2005.
2. Stabilire che i punti 1),2) del bando per l'assegnazione del contributo per l'acquisto della 1° casa a famiglie di nuova costituzione e a famiglie numerose pubblicato in data 08.08.2005 sono così specificati:
  - c) nuova famiglia costituita dal 1° gennaio 2003, sulla base del vincolo del matrimonio, al 28.11.2005 (data di scadenza domanda).
  - d) Famiglie numerose il cui numero di componenti sia pari o superiore a 5 (cinque) al 28.11.2005 (data di scadenza della domanda).
3. Stabilire che la lettera b) del punto 2 del bando è così specificato: non possono concorrere per l'assegnazione del contributo coloro i quali sono proprietari di immobili ad uso abitativo nonché di quote di immobili.
4. Stabilire altresì che, nello schema di domanda, il secondo capoverso degli allegati è così specificato "omissis..... atto di assegnazione provvisoria di alloggio se trattasi di socio di cooperativa e obbligo di presentare atto di assegnazione definitiva entro sei mesi dalla erogazione".
5. Trasmettere copia della presente, al sig. Sindaco, al Direttore Generale per quanto di rispettiva competenza.

MMA/

IL DIRIGENTE  
(RAG. Gaetano Caputi)

---

P U B B L I C A Z I O N E  
IN PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DI MOLFETTA PER 15 GIORNI  
CONSECUTIVI DAL 17.11.2005 AL 02.12.2005

IL SEGRETARIO GENERALE

---